



## DIMENSIONE LAVORO



Specializzato in consulenza e assistenza legale su lavoro, previdenza e sindacale

a cura del Centro Ricerche e Formazione  
Presidente Maria Novella Bettini



# Associato o dipendente?

*Criteri di differenziazione: ecco i tre indici*

Per informazioni

Tel. e fax  
(mercoledì 12-14)  
0874/484903  
Piazza C. Italia, 11  
Campobasso  
www.cref.it  
info@cref.it

IL contratto di associazione in partecipazione costituisce una particolare forma di accordo con cui un soggetto, denominato associante, attribuisce ad un altro soggetto, denominato associato, la partecipazione agli utili di uno o più affari, quale corrispettivo di un determinato apporto da parte del secondo.

L'associato, salvo patto contrario, partecipa al rischio dell'affare, subendo insieme all'associante le eventuali perdite, sia pure entro i limiti del valore dell'utilità conferita.

Tradizionalmente si ammette che l'apporto dell'associato possa consistere, oltre che in uno o più beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, anche in una prestazione di lavoro.

Proprio una simile possibilità permette all'imprenditore di utilizzare una prestazione lavorativa cui non si applica la disciplina inderogabile predisposta dall'ordinamento in favore del prestatore subordinato.

Tanta flessibilità finisce per incentivare pratiche fraudolente, e ciò ha indotto la giurisprudenza ad elaborare una serie di criteri distintivi tra associazione in partecipazione con apporto lavorativo e lavoro subordinato.

Al riguardo, con una recente pronuncia (sent. 19 luglio 2005, n. 15161), la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito i criteri di differenziazione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa e contratto di lavoro subordinato.

In particolare, tre sono gli indici distintivi individuati dalla Suprema Corte: 1. l'esercizio di un effettivo potere di controllo rispetto alla gestione economica dell'impresa da parte dell'associato-prestatore di lavoro che ha sempre diritto al rendiconto dell'affare compiuto o al rendiconto annuale se la gestione stessa si protrae per più di un anno (art. 2552, comma 3, c.c.);

2. la partecipazione al rischio di impresa che si traduce concretamente nell'aleatorietà del compenso percepito dall'associato che è esposto all'eventualità che l'impresa non percepisca utili e quindi, in definitiva, alla possibile inutilità dell'apporto lavorativo conferito;

3. l'indipendenza dell'associato rispetto all'associante che può impartire solo generiche direttive d'indirizzo, ma non può esercitare il potere direttivo proprio del lavoro subordinato.

Peraltro, la stessa pronuncia individua nell'assenza del potere direttivo il requisito decisivo ai fini

della distinzione tra associazione in partecipazione con apporto lavorativo e lavoro subordinato. Gli altri elementi del rischio di im-

presa e del controllo sulla gestione economica, infatti, non varrebbero ad escludere la qualificazione del rapporto come subordina-

to, allorché lo pseudo-associato sia concretamente soggetto al potere direttivo dell'associante.

In altri termini, la sog-



gezione al potere direttivo (la c.d. eterodirezione) risulta un parametro sicuro, sia in senso positivo che negativo. Se ricorre il potere direttivo, il rapporto ha natura subordinata anche se il compenso è collegato agli utili d'impresa con la conseguenza che il prestatore di lavoro partecipa al rischio imprenditoriale (mentre, come noto, il lavoratore subordinato ha normalmente diritto a percepire la retribuzione a prescindere dai risultati, positivi o negativi, della gestione economica dell'impresa).

Viceversa, la figura dell'associazione in partecipazione ricorre certamente quando manchi ogni possibile forma di eterodirezione dell'associato. In questo caso, il rapporto può essere qualificato come associazione in partecipazione anche se non ricorrono gli altri elementi distintivi individuati dalla giurisprudenza, in quanto le parti hanno escluso sia il controllo sulla gestione, sia la partecipazione alle eventuali perdite (ad esempio, garantendo un guadagno sicuro all'associato).

Da ultimo, il contenuto della pronuncia citata va integrato ricordando che il D.lgs. n. 276 del 2003 (art. 86, comma 2) ha ulteriormente specificato la fattispecie dell'associazione in partecipazione con apporto lavorativo rispetto a quella

del lavoro subordinato.

Secondo tale decreto, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza un'effettiva partecipazione ed adeguate erogazioni economiche nei confronti dell'associato, quest'ultimo ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva per il lavoro subordinato.

In estrema sintesi, il decreto sembra aggiungere agli indici individuati dalla pronuncia della Suprema Corte, due ulteriori elementi distintivi tra associazione in partecipazione e lavoro subordinato: l'effettività della partecipazione dell'associato e l'adeguatezza delle erogazioni a quest'ultimo attribuite.

In mancanza di essi, il prestatore di lavoro può vantare nei confronti del preteso associante il trattamento spettante al lavoratore subordinato, ferma la facoltà per il medesimo associante di provare mediante idonee attestazioni o documentazioni che la prestazione non è riferibile al tipo del lavoro subordinato, bensì ad una diversa fattispecie espressamente prevista dall'ordinamento e quindi, in definitiva, ad una delle tipologie di lavoro disciplinate dallo stesso decreto legislativo n. 276 del 2003.

*Francesco Maria  
Mantovani*